

OGGETTO: Variante parziale al P.R.G. dell'entroterra, ai sensi dell'art. 50 - comma 4 della L.R. n. 61/85, come previsto dall'art. 48 della legge Regionale n. 11 per la suddivisione dell'ambito 2 della zona D2 - . Parco Tecnologico di Bevazzana.. Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di San Michele al Tagliamento è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2362 del 14.06.1975;
- che a detto Piano Regolatore è stata apportata una variante generale riguardante la zona qualificata come "entroterra" (posta a nord della litoranea veneta), approvata con delibera G.R. n. 6496 del 14.12.1982;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4146 del 18.12.2007 è stata approvata, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85 una variante parziale ai sensi del comma 3 – dell'art. 50 della L.R. n. 61/85, con la quale è stata classificata una vasta zona, di circa 30 ettari di superficie territoriale, da zona agricola a Zona D2 "Zona per attività produttive, commerciali e logistiche", nonchè inserite, all'interno delle N.T.A. del P.R.G. vigente, l'apposito art.6 bis ed una scheda urbanistica che detta le carature urbanistiche e le prescrizioni particolari dell'ambito di variante;

Considerato che da tempo il Comune di San Michele al Tagliamento ravvisa la necessità di realizzare un parco tecnologico a Bevazzana destinato prevalentemente al potenziamento dell'attività di supporto alla nautica e produttiva in genere, non avendo più alcuna disponibilità di assegnazione di lotti all'interno dei Piani per gli Insediamenti Produttivi esistenti nel territorio comunale;

Dato atto che l'ambito di variante è di notevole vastità ed interessa diverse proprietà, con le quali l'Amministrazione Comunale ha tenuto degli incontri al fine di verificare la possibilità e la fattibilità di dare attuazione alle previsioni del P.R.G. in modo unitario ed in tempi abbastanza brevi

Considerato che non risulta possibile l'attuazione completa dell'area e che a seguito della richiesta di una delle proprietà dell'area con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 del 28.02.2012 e n. 81 del 28.06.2012 è stata adottata ed approvata una variante parziale al P.R.G. dell'Entroterra, ai sensi dell'art. 50 – comma 4 – della L.R. n. 61/85 e s.m.i. per la suddivisione in due ambiti (Ambito 1 e 2) della zona D2 "Parco Tecnologico di Bevazzana";

Dato atto che con note prot. n. 24530 del 01.08.2012 e prot. n. 35951 del 27.11.2012, le proprietà dell'ambito individuato con il numero 2 della Zona D2 "Parco Tecnologico di Bevazzana" hanno richiesto l'ulteriore suddivisione dell'ambito 2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis – "Zone D2 – Zone per attività produttive, commerciali e logistiche" – comma 5, così come variato con la succitata variante parziale al P.R.G.;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse ad al fine del perseguimento del pubblico interesse con la possibilità di rendere disponibili dei lotti per insediamenti produttivi, commerciali e logistici a servizio della località turistica di Bibione e con la possibilità di incrementare in tal modo anche l'occupazione sul territorio, di adottare una variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 – comma 4 – della L.R. n. 61/85, come previsto dall'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. al fine di suddividere l'ambito individuato con il numero . 2 dell'area classificata "D2" del Parco Tecnologico di Bevazzana in ulteriori n. 2 ambiti (Ambito 2 e Ambito 3), in ossequio al comma 5 dell'art. 6 bis delle N.T.A. vigenti, il quale stabilisce che gli interventi sono subordinati alla formazione anche di più strumenti urbanistici attuativi, tra di loro compatibili, senza modificare in alcun modo gli indici stereometrici previsti dall'articolo stesso, dando atto che le carature urbanistiche indicate nella scheda urbanistica di variante vengono suddivise in modo proporzionale rispetto alla superficie territoriale degli ambiti;

Ritenuto altresì che le progettazioni di ambito, pur nella propria autonomia attuativa, devono rispettare i criteri progettuali che sovrintendono alla variante approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del

Veneto n. 4146 del 18.12.2007 e le indicazioni contenute nella nota della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio - Genio Civile di Venezia , Prot. n. 213181 del 29.04.2010;

Vista la variante urbanistica predisposta, a firma del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio e composta dai seguenti elaborati di data 23.05.2013, che depositati agli atti del Settore Uso ed Assetto del Territorio fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento::

- Relazione;
- Scheda Urbanistica – Stato di fatto;
- Scheda Urbanistica – Stato di variante;
- Variante cartografica in scala 1/5000
- Attestazione della non necessità di effettuare la valutazione di incidenza
- Attestazione della non necessità dello studio di compatibilità idraulica

Dato atto che la variante:parziale in oggetto:

- non modifica gli elaborati di progetto, i parametri urbanistici vigenti ed adottati, le destinazioni d'uso e le relative modalità di attuazione;
- non modifica in alcun modo la pianificazione urbanistica di livello superiore;
- non interferisce in alcun modo con la presenza di vincoli o di limitazioni nell'uso del territorio;

Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61 e successive modifiche;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio , in ottemperanza all'art. 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

Visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare Territorio nella seduta n.....del

Udita la relazione del Vice Sindaco Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio Marittimo;

Sentiti, altresì, gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

presenti n.;

votanti n.;

con voti favorevoli, astenuti, contrari

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, di adottare una variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 – comma 4 – della L.R. n. 61/85, come previsto dall'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. al fine di suddividere l'ambito individuato

con il numero . 2 dell'area classificata "D2" del Parco Tecnologico di Bevazzana in ulteriori n. 2 ambiti (Ambito 2 e Ambito 3),in ossequio al comma 5 dell'art. 6 bis delle N.T.A. vigenti, il quale stabilisce che gli interventi sono subordinati alla formazione anche di più strumenti urbanistici attuativi, tra di loro compatibili, senza modificare in alcun modo gli indici stereometrici previsti dall'articolo stesso , dando atto che le carature urbanistiche indicate nella scheda urbanistica di variante vengono suddivise in modo proporzionale rispetto alla superficie territoriale degli ambiti ;

2. di dare atto che le progettazioni di ambito, pur nella propria autonomia attuativa, devono rispettare i criteri progettuali che sovrintendono alla variante approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4146 del 18.12.2007 e le indicazioni contenute nella nota della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio - Genio Civile di Venezia , Prot. n. 213181 del 29.04.2010;
3. di dare atto che la presente variante parziale si compone dei seguenti elaborati di data 23.05.2013, a firma del Dirigente del Settore Uso ed assetto del Territorio, che depositati agli atti del Settore Uso ed Assetto del Territorio fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Relazione;
 - Scheda Urbanistica – Stato di fatto;
 - Scheda Urbanistica – Stato di variante;
 - Variante cartografica in scala 1/5000
 - Attestazione della non necessità di effettuare la valutazione di incidenza
 - Attestazione della non necessità dello studio di compatibilità idraulica
4. di dare atto che la variante parziale in oggetto:
 - non modifica gli elaborati di progetto, i parametri urbanistici vigenti ed adottati, le destinazioni d'uso e le relative modalità di attuazione;
 - non modifica in alcun modo la pianificazione urbanistica di livello superiore;
 - non interferisce in alcun modo con la presenza di vincoli o di limitazioni nell'uso del territorio;
5. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
6. di prendere atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del settore Uso ed Assetto del Territorio, che si fa proprio;
7. di prendere atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
8. di dare atto che i conseguenti prescritti adempimenti (deposito, pubblicazione e quanto ulteriormente disposto nel citato art. 50 comma 6 e 7 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni saranno effettuati dal Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune..